



**UNIVERSITÀ degli STUDI di ROMA
“LA SAPIENZA”**

FACOLTÀ di INGEGNERIA



**REGOLAMENTO DIDATTICO
della
FACOLTÀ di INGEGNERIA**



PARTE PRIMA
Titolo I - Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 1
Riferimenti normativi

- 1.1 Il Regolamento Didattico di Facoltà disciplina l'attività didattica e l'organizzazione degli studi della Facoltà di Ingegneria, ai sensi della Legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari n. 341 del 19/11/1990, del Decreto Ministeriale n. 509 del 3/11/1999, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 - Determinazione delle classi delle lauree universitarie (S.O. n. 170, G.U. del 19/10/2000 n. 245), del Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 - Determinazione delle classi delle lauree specialistiche (G.U. 23/1/2001 n. 18), delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e 86/17/CEE e le relative raccomandazioni (concernenti il coordinamento delle disposizioni nel settore dell'architettura e di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura), dello Statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma e del suo Regolamento Didattico, nel seguito indicato con la sigla RDU.

Art. 2
Titoli accademici

- 2.1 La Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma conferisce i seguenti titoli accademici:
Laureato in Ingegneria
Laureato Specialista in Ingegneria.
- 2.2 Presso la Facoltà di Ingegneria sono attivati corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di **Master Universitario** rispettivamente di primo o di secondo livello. I Corsi attivati per il conseguimento di Master sono dotati di propri regolamenti che devono essere approvati, su proposta di uno o più Dipartimenti, da parte del Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli d'Area interessati, di cui al successivo art. 4.
- 2.3 La Facoltà di Ingegneria ai sensi dell'art. 6, comma 2c, della Legge 19/11/1990, n. 341, organizza corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, al termine dei quali vengono rilasciati i relativi attestati sulle attività svolte.
- 2.4 La Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma conferisce, inoltre, i titoli accademici di:
Dottore in Ingegneria
Diplomato in Ingegneria
Diplomato in Edilizia,
relativi all'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99, per gli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti e che non intendono optare per l'iscrizione a corsi di studio del nuovo ordinamento.

Art. 3
Corsi di Studio

3.1 Corsi di laurea

- 3.1.1 Presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma sono istituiti i Corsi di laurea riportati nella Parte Seconda del presente Regolamento.
- 3.1.2 Al compimento degli studi viene conferito il titolo di "**Laureato in Ingegneria ... , classe n. ... (Ingegneria ...)**", con l'indicazione del Corso di laurea, del numero della classe e della sua denominazione.
- 3.1.3 I Corsi di laurea definiscono, per quanto di loro competenza, quanto indicato nell'art. 4, comma 4, del RDU.

3.2 Corsi di laurea specialistica

- 3.2.1 Presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma sono istituiti i Corsi di laurea specialistica riportati nella Parte Seconda del presente Regolamento.
- 3.2.2 Al compimento degli studi viene conferito il titolo di "**Laureato Specialista in Ingegneria ... , classe n. ... (Ingegneria ...)**", con l'indicazione del Corso di laurea specialistica, del numero della classe e della sua denominazione.
- 3.2.3 I Corsi di laurea specialistica definiscono, per quanto di loro competenza, quanto indicato nell'art. 4, comma 4, del RDU.

Art. 4

Aree didattiche della Facoltà di Ingegneria

- 4.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del RDU, nella Facoltà di Ingegneria sono istituite le Aree didattiche riportate nella Parte Seconda, nelle quali si riuniscono i Corsi di studio lì indicati, anche del vecchio ordinamento. Tutti i Corsi di laurea e di laurea specialistica devono afferire a una delle Aree didattiche.
- 4.2 L'elenco delle Aree didattiche può essere aggiornato ogni tre anni.
- 4.3 Le Aree didattiche si dotano di un Consiglio di Area al quale afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80 e della Legge 341/90 che, a qualsiasi titolo, svolgano attività didattica all'interno dei Corsi di studio in Ingegneria riuniti nell'area, i titolari di contratto per la copertura di corsi di insegnamento afferenti ai Corsi di studio in Ingegneria riuniti nell'area, i rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti, i rappresentanti del personale non docente scelti come indicato nel Regolamento dei Consigli d'Area.
- 4.4 I professori e i ricercatori che insegnano discipline presenti solo nei Corsi di studio di un'Area fanno parte di diritto del Consiglio relativo. I docenti di discipline comuni a Corsi di studio di più Aree possono afferire al Consiglio d'Area da loro prescelto esercitando un'opzione da sottoporre alla Commissione per la Didattica di Facoltà, di norma, entro il 15 settembre; essi possono richiedere di afferire a più di uno di tali Consigli d'Area qualora ciò sia necessario per assicurare la rappresentanza del Settore scientifico-disciplinare di appartenenza nei Consigli stessi. La Commissione per la Didattica esprimerà il proprio parere circa le opzioni e le richieste di afferenza entro il 15 ottobre immediatamente successivo; in assenza di opzione si considera confermata l'afferenza dell'anno accademico precedente.
- 4.5 L'attività dei Consigli d'Area è regolata da un regolamento che deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà ed emanato dal Presidente dell'Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia e nel quale sono attribuiti ai Consigli i compiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- 4.6 I Corsi di studio interfacoltà, interateneo, interuniversitari non afferiscono ad alcuna delle Aree didattiche, ma saranno dotati di opportuni regolamenti.

Art. 5

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

- 5.1 La Facoltà, ogni tre anni, su iniziativa dei Consigli delle Aree didattiche o di gruppi di docenti, può proporre al Consiglio Accademico dell'Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia, sentito il Nucleo di Valutazione di Facoltà, l'istituzione di nuovi Corsi di studio.
- 5.2 Un Corso di laurea specialistica può essere istituito solo se è già attivato in Facoltà, o in una Facoltà di Ingegneria di altra Università a fronte di specifiche convenzioni, un Corso di laurea che comprenda un curriculum i cui 180 crediti siano integralmente riconosciuti per l'iscrizione a tale Corso di laurea specialistica. È fatta salva la normativa particolare del Corso di laurea specialistica in Ingegneria Edile/Architettura, della classe 4/S, di durata quinquennale. Tale Corso di studio è regolato da direttive dell'Unione Europea per cui è prevista l'immatricolazione a valle del compimento degli studi secondari superiori.
- 5.3 L'attivazione dei Corsi di studio istituiti avviene con delibera della Facoltà che valuterà la concreta disponibilità delle risorse necessarie in termini di personale e di spazi.
- 5.4 Un Corso di studio non può essere disattivato prima di un termine di tre anni dalla sua attivazione.
- 5.5 Se per un triennio il numero delle immatricolazioni a un Corso di laurea è inferiore in media a 20 per anno, la Facoltà deve avviare una procedura per valutare l'opportunità della disattivazione del Corso di laurea stesso.
- 5.6 Se per un triennio il numero delle immatricolazioni a un Corso di laurea specialistica è inferiore in media a 10 per anno, la Facoltà deve avviare una procedura per valutare l'opportunità della disattivazione del Corso di laurea specialistica stesso.
- 5.7 In caso di disattivazione dei Corsi di studio la Facoltà assicura la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo agli studenti già iscritti, che possono però chiedere anche di passare ad altri Corsi di studio attivati, con la garanzia della valutazione dei crediti fino a quel momento acquisiti per un loro riconoscimento totale o parziale da parte del Consiglio d'Area di destinazione.

Art. 6

Crediti e moduli didattici

6.1 Crediti didattici

- 6.1.1 Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrisponde il numero delle ore di lavoro (carico didattico) dello studente che è definito dai decreti attuativi del D.M. 509/99¹.
- 6.1.2 La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
- 6.1.3 Il carico didattico è ripartito tra attività didattica assistita e studio individuale in funzione della tipologia dei corsi di insegnamento.

¹ Attualmente a un credito corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.

I corsi della Facoltà di Ingegneria sono classificati come:

- corsi regolari (CR), che sono basati su lezioni ed esercitazioni le quali ultime destinate al consolidamento dei concetti appresi mediante esercizi e applicazioni in aula; un credito corrisponde, di norma, a 5 ore di lezione, 5 ore di esercitazione, 15 ore di studio individuale;
- corsi monografici (CM), che sono basati solo su lezioni; un credito corrisponde, di norma, a 10 ore di lezione e 15 ore di studio;
- corsi di laboratorio (CL); un credito corrisponde, di norma, a 15 ore di attività in laboratorio e 10 ore di studio individuale;
- corsi di laboratorio progettuale (CLP); un credito corrisponde, di norma, a 10 ore di attività in laboratorio e 15 ore di attività individuale;
- corsi di progettazione (CP); un credito corrisponde a 5 ore di didattica assistita (incontro con docenti o collaboratori didattici) e 20 ore di attività individuale.

È fatta salva la normativa particolare del Corso di laurea specialistica in Ingegneria Edile/Architettura, della classe 4/S, di durata quinquennale. Tale Corso di studio è regolato da direttive dell'Unione Europea per cui è prevista una tipologia di corsi di insegnamento differente.

6.1.4 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dai Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.

6.1.5 Nell'ambito e nei limiti dei crediti riservati alle conoscenze linguistiche, i Corsi di studio possono riconoscere come crediti didattici acquisiti anche gli attestati, relativi al superamento di prove, rilasciati da enti esterni (Scuole di lingua, ecc.) riconosciuti.

6.2 Moduli didattici

6.2.1 Un modulo didattico è l'insieme delle attività assistite, di studio individuale e di verifica della preparazione che siano individuate con un titolo specifico e che facciano riferimento, di norma, a un settore scientifico-disciplinare. Possono essere previsti moduli didattici integrati che fanno riferimento a più settori scientifico-disciplinari. Nella definizione dei curriculum dei Corsi di studio i moduli didattici saranno caratterizzati da un programma, da un insieme di conoscenze necessarie a frequentare con profitto il modulo, dagli obiettivi, dalle modalità di verifica delle conoscenze e dai crediti che gli sono associati.

6.2.2 I moduli didattici possono essere di diversa durata, con l'attribuzione di un numero diverso di crediti.

6.3 Insegnamenti

6.3.1 Un insegnamento è l'insieme delle attività didattiche, svolte da un docente nei Corsi di laurea e di laurea specialistica, equivalente a uno o più moduli didattici corrispondenti complessivamente, di norma, a 10 crediti dei corsi regolari, o a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di impegno orario.

Art. 7

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio Attività propedeutiche, integrative e di recupero

7.1 La normativa vigente determina i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 1, 11, comma 2, e 12, comma 2, del RDU.

- 7.2 La preparazione iniziale degli studenti che vogliono iscriversi ai Corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria è verificata per mezzo di prove che possono essere organizzate anche in collaborazione con altre Facoltà de “La Sapienza”, con i Provveditorati agli Studi e con Istituti di istruzione secondaria superiore. Obiettivo di queste prove è quello di offrire agli studenti uno strumento per valutare l’adeguatezza della loro preparazione al percorso didattico scelto.
- 7.3 Nel Manifesto degli studi sono specificati i contenuti culturali minimi necessari per accedere senza difficoltà al percorso formativo.
- 7.4 A valle della prova di verifica la Facoltà può programmare, in vista dell’accesso al primo anno, attività formative propedeutiche all’inizio dei corsi e che verranno, di norma, tenute nel mese di settembre, anche insieme ad altre Facoltà de “La Sapienza”.
- 7.5 Il Manifesto annuale degli studi, di cui al successivo art. 8, stabilisce il calendario delle prove di verifica e indica le modalità di attribuzione di un eventuale debito formativo e le modalità con cui tale debito può essere assolto.
- 7.6 I Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea specialistica, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del RDU, indicano i criteri del riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di laurea diversi da quello individuato nell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento e, se necessario, le modalità di recupero dei debiti didattici che ne possono derivare.
- 7.7 La Facoltà può istituire corsi di recupero impartiti in periodi diversi da quello dei corsi regolari, anche durante il periodo estivo, per favorire l’acquisizione di crediti da parte degli studenti.

Art. 8

Manifesto degli studi, Curriculum e piani di studio

- 8.1 Il Consiglio di Facoltà approva il Manifesto annuale degli studi che contiene i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio attivi, l’organizzazione delle attività didattiche, articolate in moduli, e la caratterizzazione dei moduli stessi secondo quanto indicato nell’art. 6, comma 2.1, del presente Regolamento. Il Manifesto degli studi viene approvato entro il 31 marzo per l’anno accademico successivo.
- 8.2 Lo studente può seguire uno dei curriculum previsti dai Regolamenti Didattici oppure chiedere l’approvazione di un piano di studio individuale, formulato nel rispetto degli Ordinamenti didattici o, comunque, delle norme stabilite dal D.M. 509/99 e dai successivi Decreti sulle classi delle lauree e delle lauree specialistiche.
- 8.3 Lo studente che intende seguire uno dei curriculum previsti dai Regolamenti Didattici ed esercitare le opzioni previste per i crediti a scelta è tenuto a comunicare le proprie decisioni al Consiglio d’Area competente secondo modalità e nei termini da questo definiti, indicati nel Manifesto.
- 8.4 I piani di studio individuali devono essere presentati al Consiglio d’Area competente, secondo modalità da questo definite e nei termini indicati nel Manifesto e sono vagliati dallo stesso Consiglio d’Area che deve decidere circa la loro approvabilità entro l’inizio delle lezioni, dandone comunicazioni agli studenti mediante affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito del Consiglio di Area.
- 8.5 Gli studenti che, ai sensi dei successivi artt. 12, 13, 14 e 15, hanno presentato domanda di passaggio di Corso di studio, di abbreviazione di

corso, di passaggio dagli ordinamenti precedenti all'ordinamento attuale, di trasferimento da altre Facoltà o da altre Università anche straniere o da Accademie Militari sono tenuti a comunicare le proprie decisioni secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo ovvero devono presentare un piano di studio secondo quanto previsto al precedente comma in data successiva alla delibera di riconoscimento dei crediti universitari.

Art. 9 **Orientamento e Tutorato**

- 9.1 La Facoltà, d'intesa con le Strutture didattiche centrali dell'Università e dell'Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia, istituisce un servizio di orientamento e di tutorato dotato di un apposito regolamento.
- 9.2 Tali attività possono essere valutate ai fini dell'incentivazione dei docenti secondo quanto stabilito nel successivo art. 24.

Titolo II - Carriere studentesche

Art. 10

Immatricolazioni, iscrizioni e interruzioni di carriera

10.1 Norme generali

- 10.1.1 L'iscrizione ai Corsi di studio è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
- 10.1.2 Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più Corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico.
- 10.1.3 Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del RDU si considera fuori corso lo studente che, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo Corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste dal curriculum e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo.
- 10.1.4 Lo studente a tempo pieno deve completare la propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio.
- 10.1.5 In caso di mancato rispetto dei termini, il Consiglio d'Area competente deve riesaminare il curriculum e il percorso didattico dello studente e definisce eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
- 10.1.6 Ai sensi dell'art. 21, comma 7, del RDU si considera ripetente lo studente che non abbia acquisito il numero di crediti previsto dal Regolamento Didattico del Corso di studio per passare all'anno successivo.
- 10.1.7 Lo studente, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del RDU, ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi.
- 10.1.8 Lo studente può chiedere di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda, ai sensi dell'art. 22, comma 8, del RDU.
- 10.1.9 Lo studente iscritto come ripetente può chiedere al Consiglio d'Area competente l'anticipazione di esami dell'anno di corso successivo secondo modalità e nei termini definiti dal Regolamento Didattico del Corso di laurea.
- 10.1.10 Lo studente può chiedere al Consiglio d'Area competente l'inserimento nel suo curriculum di moduli didattici in soprannumero corrispondenti a un massimo di 30 crediti.

10.2 Corsi di laurea

- 10.2.1 Lo studente che intende iscriversi a un Corso di laurea della Facoltà di Ingegneria deve sostenere la prova definita dall'art. 7 del presente Regolamento.
- 10.2.2 Per poter sostenere detta prova è necessario che lo studente presenti una domanda di preiscrizione alla Segreteria studenti secondo le norme fissate dagli Organi competenti dell'Ateneo e pubblicate in apposito bando almeno 30 giorni prima della prova.
- 10.2.3 Nella domanda di preiscrizione lo studente deve indicare, anche se in modo non vincolante, il Corso di laurea cui intende iscriversi.
- 10.2.4 L'esito della prova di ammissione è comunicato agli studenti entro la data fissata dal bando.
- 10.2.5 Il termine per definire le iscrizioni è fissato al 30 settembre.
- 10.2.6 All'atto dell'iscrizione al primo anno lo studente è tenuto a specificare il Corso di laurea prescelto.

- 10.2.7 Sono esonerati dalla prova prevista dall'art. 7 del presente Regolamento:
- i laureati in Ingegneria, dell'attuale e dei precedenti ordinamenti didattici, che intendano conseguire una seconda laurea in Ingegneria;
 - i laureati in Architettura o in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali che intendano conseguire una laurea in Ingegneria;
 - gli ufficiali ed ex ufficiali di Marina, Aeronautica, Artiglieria, Genio, Trasporti e Materiali;
 - gli studenti provenienti da altre Facoltà di Ingegneria;
 - gli studenti provenienti dalle Facoltà di Architettura e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali purché abbiano acquisito il numero di crediti previsti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea di provenienza per l'iscrizione ad anni successivi al primo;
 - gli studenti provenienti dalle Accademie: Militare di Modena, Aeronautica di Pozzuoli, Navale di Livorno, purché in regola con le norme che, nelle Accademie di provenienza, consentano l'iscrizione ad anni successivi al primo.
- 10.2.8 Per potersi iscrivere agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver acquisito il numero di crediti previsti nel Regolamento Didattico del Corso di laurea cui è iscritto.
- 10.3 Corsi di laurea specialistica**
- 10.3.1 Per l'iscrizione a un Corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, fatta salva la normativa particolare del Corso di laurea specialistica in Ingegneria Edile/Architettura di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.
- 1 Per poter frequentare le lezioni del primo anno gli studenti devono effettuare una preiscrizione entro la data indicata nel Manifesto annuale degli studi. Gli studenti devono perfezionare l'iscrizione entro il 15 marzo.
- 10.3.3 Il termine per le iscrizioni successive al primo anno è fissato al 31 ottobre.
- 10.3.4 Per potersi iscrivere al secondo anno, lo studente dovrà aver acquisito il numero di crediti previsti nel Regolamento Didattico del Corso di laurea specialistica cui è iscritto.

Art. 11 Studenti a tempo parziale

- 11.1 I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l'introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del RDU. Tali modalità saranno indicate nel Manifesto annuale degli studi.
- 11.2 Si considera a tempo parziale lo studente che, all'atto dell'immatricolazione, concordi un percorso formativo con un numero di crediti, per anno, non superiore a 40 (art. 21, comma 2, del RDU).
- 11.3 I Consigli d'Area competenti ricevono le richieste degli studenti e hanno il compito di definire il curriculum del loro percorso formativo.
- 11.4 Lo studente a tempo parziale deve completare la propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata concordata del proprio percorso formativo.
- 11.5 In caso di mancato rispetto dei termini valgono, anche in questo caso, le norme previste dall'art. 10, comma 1.5 del presente Regolamento.

- 11.6 Lo studente a tempo pieno può, presentando motivata domanda al Consiglio d'Area competente, passare nello stato di studente a tempo parziale per completare il suo percorso formativo.
- 11.7 Lo studente a tempo parziale può, presentando motivata domanda al Consiglio d'Area competente, passare nello stato di studente a tempo pieno per completare il suo percorso formativo.
- 11.8 Cambiamento di stato dello studente, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, è consentito complessivamente per non più di due volte

Art. 12

Passaggi di Corso di studio

- 12.1 Lo studente che desidera cambiare Corso di studio può fare domanda di passaggio da un Corso di studio a un altro inoltrandola al Consiglio d'Area competente, secondo modalità da questo definite e nei termini indicati nel Manifesto degli studi, per ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti. Il Consiglio d'Area comunicherà le proprie decisioni allo studente richiedente e alla Segreteria entro l'inizio delle lezioni.
- 12.2 Lo studente può usufruire di non più di due passaggi di Corso di laurea e di uno solo di Corso di laurea specialistica. Tale norma si applica indistintamente a tutti gli studenti, qualunque sia l'anno di corso al quale appartengono, e anche a coloro che provengono da altre Università.

Art. 13

Abbreviazioni di corso e passaggi dagli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99 all'ordinamento attuale

- 13.1 I laureati in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, in Architettura, in Economia, in Scienze Statistiche, gli ufficiali ed ex ufficiali di Marina, Aeronautica, Artiglieria, Genio, Trasporti e Materiali, i laureati in Ingegneria che intendono conseguire una seconda laurea o laurea specialistica, studenti provenienti dalle Accademie: Militare di Modena, Aeronautica di Pozzuoli, Navale di Livorno possono fare domanda di abbreviazione di corso, contestuale alla domanda di iscrizione.
- 13.2 I diplomati in Ingegneria, i diplomati in Edilizia e i diplomati in Scienze, in Economia, in Scienze Statistiche che intendono conseguire la laurea possono fare domanda di abbreviazione di corso, contestuale alla domanda di iscrizione.
- 13.3 Il Consiglio di Area competente stabilirà quanti crediti sono riconosciuti e, previo colloquio con il richiedente, formulerà il piano di studio di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.
- 13.4 Gli studenti, già iscritti ai Corsi di laurea o ai Diplomi Universitari della Facoltà di Ingegneria degli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99, possono chiedere il passaggio ai Corsi di laurea dell'ordinamento attuale.
- 13.5 I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di laurea stabiliscono le regole dei passaggi riconoscendo, di norma, 10 crediti per ogni insegnamento annuale dei Corsi di laurea dei precedenti ordinamenti, di contenuto equivalente, il cui esame è stato superato e 3 crediti per l'idoneità ottenuta nella prova di lingua, già prevista nel precedente ordinamento. I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di laurea stabiliscono altresì il numero di crediti riconoscibili per ogni modulo dei Diplomi Universitari il cui esame è stato superato.

Art. 14

Trasferimenti e ammissione a prove singole

- 14.1 Gli studenti provenienti da Facoltà italiane diverse da quelle di Ingegneria sono, di norma, iscritti al primo anno dei Corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria, previo il superamento della prova prevista dall'art. 7 secondo le modalità contenute nell'art. 10, commi 2.2 e 2.3, del presente Regolamento.
- 14.2 Avendo superato la prova di ammissione, gli studenti, che nella Facoltà di provenienza hanno acquisito un numero sufficiente di crediti riconoscibili, potranno essere iscritti, su parere del Consiglio d'Area competente, ad anni successivi al primo.
- 14.3 Gli studenti, provenienti dai Corsi di laurea di Ingegneria di altre Università, sono ammessi a proseguire gli studi con il riconoscimento parziale o totale dei crediti acquisiti nella sede di provenienza, secondo il parere espresso dai competenti Consigli d'Area.
- 14.4 E' consentita l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso la Facoltà di Ingegneria e l'ammissione alle relative prove di esame, ricevendo dalla Segreteria Studenti regolare attestazione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del RDU.

Art. 15

Ammissione di studenti stranieri

- 15.1 Gli studenti stranieri che richiedono l'immatricolazione o l'iscrizione a uno dei Corsi di studio della Facoltà, avendo titoli e/o diplomi riconosciuti a tal fine dalla legislazione vigente, dovranno sostenere un esame di conoscenza della lingua italiana.
- 15.2 Gli esami di cui al precedente comma saranno svolti nei modi e con il calendario che verranno comunicati dal Preside della Facoltà.
- 15.3 Gli studenti stranieri dovranno, di norma, superare la prova prevista dall'art. 7 del presente Regolamento per potersi iscrivere ai Corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria.

Art. 16

Calendario didattico

- 16.1 L'anno didattico della Facoltà di Ingegneria ha inizio il 15 settembre.
- 16.2 Il calendario didattico di ogni anno accademico è articolato in periodi didattici esclusivamente dedicati alle lezioni, intervallati da periodi dedicati alle prove di verifica del profitto. I periodi didattici hanno una durata non inferiore alle 7 settimane.
- 16.3 Il calendario didattico deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà all'atto dell'approvazione del Manifesto degli studi, sentiti i Consigli delle Aree didattiche e dovrà tenere conto, finché sarà necessario, della presenza dell'ordinamento precedente il D.M. 509/99.
- 16.4 L'inizio delle lezioni non può essere anteriore al 15 settembre. Il termine delle lezioni deve avvenire entro il 30 giugno. Fanno eccezione corsi di orientamento propedeutici all'immatricolazione e corsi di recupero di cui all'art. 7, comma 7, del presente Regolamento.
- 16.5 Le prove di verifica del profitto di ciascun insegnamento si effettuano nel periodo a esse dedicato immediatamente successivo a quello di svolgimento delle relative lezioni, nel mese di luglio, prima delle vacanze estive, e nel

- 16.6 mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno didattico.
- 16.6 Sono previsti ulteriori periodi dedicati alle prove di verifica riservati a studenti fuori corso e iscritti all'ultimo anno dei Corsi di studio che abbiano ultimato la frequenza delle lezioni.
- 16.7 Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica deve prevedere almeno quattro sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico.

Art. 17

Corsi paralleli

- 17.1 Un insegnamento previsto in un Corso di studio può essere impartito, per esigenze legate al numero di studenti, in più corsi di insegnamento paralleli equivalenti secondo modalità che sono stabilite dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli d'Area competenti, e che sono comunicate prima dell'inizio delle lezioni.
- 17.2 Lo studente è tenuto a frequentare lezioni ed esercitazioni e a sostenere gli esami o le prove di valutazione previste con la commissione del corso cui è assegnato; non sono consentiti cambiamenti di corso se non per motivi eccezionali la cui valutazione è riservata al Presidente del Consiglio d'Area competente, cui dovranno essere indirizzate eventuali domande prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 18

Esami e verifiche del profitto

- 18.1 L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa definiti nel Manifesto degli studi.
- 18.2 I Regolamenti Didattici dei Corsi di studio definiscono il numero degli esami e delle altre prove di verifica previste.
- 18.3 Le modalità di verifica e di valutazione del profitto sono indicate dai Consigli d'Area competenti.
- 18.4 Le Commissioni di esame sono nominate dal Preside della Facoltà che può delegare a questo scopo i Direttori dei Dipartimenti ai quali afferiscono i responsabili, a qualsiasi titolo, degli insegnamenti; i Direttori dei Dipartimenti devono trasmettere al Preside e ai Consigli d'Area competenti la composizione delle Commissioni.
- 18.5 Le Commissioni di esame devono essere composte da almeno due membri, di cui uno deve essere il responsabile dell'insegnamento e gli altri sono professori, ricercatori o cultori della materia; questi ultimi con anzianità di laurea specialistica (o di laurea secondo i precedenti ordinamenti) di almeno tre anni.
- 18.6 Le Commissioni sono presiedute dal responsabile dell'insegnamento. In caso di impedimento del Presidente, il Preside, o il Direttore di Dipartimento da esso delegato, nomina un sostituto.
- 18.7 Le Commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto. L'esame è superato con la votazione di diciotto trentesimi. La lode può essere concessa all'unanimità dei commissari presenti.
- 18.8 Le verifiche del profitto diverse dagli esami si terranno, di norma, a conclusione del corso. L'esito positivo della verifica comporta il

- riconoscimento di “idoneità”, cui potrà anche essere attribuito un voto con le stesse modalità di cui al precedente comma.
- 18.9 Il verbale d'esame è firmato dal solo Presidente della Commissione (o dal suo sostituto).
- 18.10 Gli attestati di idoneità per le prove di lingua sono firmati dai Presidenti delle Commissioni e da un Lettore in veste di Segretario.

Art. 19

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

- 19.1 Per il conseguimento della laurea è prevista una prova finale che consiste nell'esposizione dinanzi a un'apposita Commissione di una relazione scritta su un tema concordato con un docente di riferimento e assegnato dal Presidente del Consiglio d'Area competente, in accordo a quanto previsto dai Regolamenti Didattici. Il numero dei crediti associato alla preparazione della relazione è fissato nei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.
- 19.2 Per il conseguimento della laurea specialistica è prevista una prova finale che consiste nella discussione dinanzi a un'apposita Commissione di una tesi scritta, che può consistere anche in un elaborato progettuale, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, a seguito di assegnazione da parte del Presidente del Consiglio d'Area.
- 19.3 Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dalla normativa in vigore.
- 19.4 Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
- 19.5 Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dai Presidenti dei Consigli d'Area competenti e sono composte da almeno sette membri, di cui la maggioranza deve essere costituita da docenti afferenti al Consiglio d'Area che rilascia il titolo. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, esperti con anzianità di laurea specialistica (o laureati secondo i precedenti ordinamenti) di almeno tre anni. Presidenti delle Commissioni sono, di norma, i Professori ordinari con maggiore anzianità in ruolo e, a parità di ruolo, i Professori ordinari più anziani.
- 19.6 Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
- 19.7 Nella definizione del voto finale la Commissione giudicatrice tiene conto della media, riportata in centodecimi, delle votazioni degli esami pesate secondo il numero dei crediti a essi associati, della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante, ivi comprese le eventuali lodi ottenute nelle prove di verifica.
- 19.8 Al fine dell'ammissione alla prova finale lo studente dovrà presentare in Segreteria, entro i termini fissati, domanda in carta semplice nella quale dovrà essere indicato il recapito dell'interessato. Alla domanda dovranno essere allegate:
- la ricevuta del pagamento della tassa per il sostenimento dell'esame finale,
 - una dichiarazione nella quale risulti il numero dei crediti acquisiti e l'elenco di tutti gli esami sostenuti, redatta su un opportuno modulo predisposto dalla Segreteria.

- 19.9 Una copia dell'elaborato finale dovrà essere consegnata, su floppy disk o su altra forma di supporto che sarà definito nel Manifesto degli studi dai Consigli d'Area, ai Dipartimenti di afferenza dei docenti di riferimento o dei relatori.

Titolo III - Diritti e doveri degli studenti

Doveri didattici dei docenti

Art. 20

Certificazione

- 20.1 Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- 20.2 Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del RDU, gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dai Consigli Accademici interessati e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
- 20.3 Gli Uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti a essi corrispondenti.

Art. 21

Tutela dei diritti degli studenti

- 21.1 La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza, a norma dello Statuto dell'Università "La Sapienza", dell'Osservatorio Studentesco e del Difensore degli Studenti. Sulle loro istanze provvedono, per quanto di loro competenza, i Presidenti degli Atenei Federati e il Rettore.

Art. 22

Doveri didattici dei docenti

- 22.1 Ogni professore di ruolo assume la responsabilità didattica di un insegnamento come definito all'art. 6, comma 3.1, del presente Regolamento.
- 22.2 Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i professori di ruolo dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti eventualmente loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.
- 22.3 Ogni ricercatore è tenuto a un impegno didattico come stabilito dalla normativa vigente. Tale impegno può comprendere anche l'affidamento di uno o più moduli didattici.
- 22.4 I professori di ruolo responsabili di insegnamento e i ricercatori a cui siano stati affidati moduli didattici sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni

- relative. Un'eventuale assenza deve essere tempestivamente comunicata agli studenti con opportuni avvisi, anche per via telematica.
- 22.5 I professori di ruolo responsabili di insegnamento e i ricercatori a cui siano stati affidati moduli didattici sono tenuti a comunicare agli studenti almeno venti giorni prima dell'inizio delle sessioni di esame, con opportuni avvisi anche per via telematica, il calendario dettagliato degli appelli indicando le date delle prove scritte e/o dell'inizio delle prove orali, e a diffondere ogni altra informazione inerente allo svolgimento dell'attività didattica.
- 22.6 Come previsto dall'art. 28, comma 2, del RDU, i professori di ruolo sono tenuti ad assicurare una presenza minima di tre ore settimanali.
- 22.7 Sulla base della distribuzione dei carichi didattici effettuata dai Consigli d'Area, il Nucleo di Valutazione di Facoltà verificherà biannualmente l'osservanza delle norme sui doveri dei docenti tenendo anche conto del numero degli studenti che hanno acquisito i relativi crediti. Sulla base della rilevazione il Consiglio di Facoltà provvederà a una migliore distribuzione dei carichi didattici.

Art. 23 Incentivazione dei docenti

- 23.1 L'incentivazione è regolata da apposito regolamento che prevede la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa.

Titolo IV - Norme transitorie e finali

Art. 24

Approvazione del regolamento

- 24.1 Il presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio di Facoltà.
- 24.2 All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
- 24.3 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento Didattico dell'Università "La Sapienza" e le disposizioni legislative in vigore.

Art. 25

Modifiche del regolamento

- 25.1 Le modifiche al presente Regolamento Didattico sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 26

Norme transitorie

- 26.1 La Facoltà di Ingegneria assicura la conclusione dei Corsi di studio e il conferimento dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici, le procedure e i regolamenti precedenti, agli studenti immatricolati anteriormente all'anno accademico 2000-01 e a quelli che, nell'anno accademico 2000-01, si sono immatricolati nei Corsi di Laurea in Ingegneria Chimica e Ingegneria Nucleare. Per tali studenti rimane valido quanto stabilito nell'Ordine degli studi - Ordinamento precedente, dell'anno accademico 2000-01. Il Manifesto annuale degli studi specificherà gli anni di corso attivati, gli insegnamenti impartiti e il calendario delle lezioni e degli esami relativi.
- 26.2 Gli esami che si riferiscono a insegnamenti non più impartiti saranno regolarmente organizzati, secondo un calendario definito nel Manifesto annuale degli studi, e comunque in numero non inferiore a otto, per tre anni accademici successivi a quello dello spegnimento del corso; la Commissione d'esame sarà quella costituita nell'ultimo anno accademico di attivazione dell'insegnamento. Negli anni successivi il Preside, a fronte di richieste di studenti, nominerà la Commissione d'esame.
- 26.3 Per un periodo di tre anni accademici successivi alla disattivazione dell'ultimo anno di corso gli esami finali (di laurea o di diploma) dei Corsi di studio degli ordinamenti precedenti si terranno, secondo un calendario definito nel Manifesto annuale degli studi. Sarà compito dei Presidenti dei Consigli d'Area competenti di nominare le Commissioni d'esame, che dovranno essere composte secondo quanto previsto dal precedente art. 19, comma 5. Negli anni successivi il Preside, a fronte di richieste di studenti, sentiti i Presidenti dei Consigli d'Area, nominerà apposite Commissioni d'esame.
- 26.4 La Facoltà di Ingegneria definisce, per quanto di sua competenza, l'equivalenza tra il titolo di studio (diploma di laurea) conseguito negli ordinamenti precedenti e la laurea specialistica, prevista nell'ordinamento attuale.
- 26.5 In attesa della costituzione delle Aree didattiche della Facoltà, di cui al precedente art. 4, le competenze attribuite ai Consigli delle Aree didattiche saranno riservate ai Consigli di Corso di laurea già costituiti.

- 26.6 Il Consiglio di Facoltà nominerà una Commissione paritetica, composta da quattro docenti e quattro studenti, che si affiancherà alla Commissione per la Didattica, all'Osservatorio Studentesco e al Nucleo di Valutazione di Facoltà nella valutazione e gestione del transitorio fra gli ordinamenti precedenti e l'attuale. Gli studenti saranno designati dagli studenti eletti nel Consiglio di Facoltà.

PARTE SECONDA
Titolo V- Aree didattiche

Art. 1

Ai sensi dell'Art.4 del Titolo I del presente Regolamento sono istituite le seguenti Aree Didattiche

- 1 Ingegneria Aerospaziale
- 2 Ingegneria Ambientale-Latina
- 3 Ingegneria Ambientale-Roma
- 4 Ingegneria Automatica
- 5 Ingegneria Chimica e dei Materiali
- 6 Ingegneria Civile
- 7 Ingegneria Clinica e Biomedica
- 8 Ingegneria dei Trasporti
- 9 Ingegneria dell'Informazione-Latina
- 10 Ingegneria delle Telecomunicazioni
- 11 Ingegneria Edile
- 12 Ingegneria Elettrica
- 13 Ingegneria Elettronica
- 14 Ingegneria Energetica e Nucleare
- 15 Ingegneria Gestionale
- 16 Ingegneria Informatica
- 17 Ingegneria Meccanica

Titolo VI - Corsi di Studio

Art. 2

Nella facoltà di Ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di laurea, i cui regolamenti sono riportati nell'appendice "A":

Sede di Roma

- 1 Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale
- 2 Corso di Laurea in Ingegneria Automatica e dei sistemi di automazione
- 3 Corso di Laurea in Ingegneria Chimica
- 4 Corso di Laurea in Ingegneria Civile
- 5 Corso di Laurea in Ingegneria Clinica
- 6 Corso di Laurea in Ingegneria dei Trasporti
- 7 Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
- 8 Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica
- 9 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
- 10 Corso di Laurea in Ingegneria Energetica
- 11 Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
- 12 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
- 13 Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
- 14 Corso di Laurea in Ingegneria Nucleare
- 15 Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- 16 Corso di Laurea in Ingegneria Edile/ Architettura

Sede di Civitavecchia

- 1 Corso di Laurea in Ingegneria idraulica marittima e dei trasporti
- 2 Corso di Laurea in Ingegneria per la sicurezza e la protezione

Sede di Latina

- 1 Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale
- 2 Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
- 3 Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
- 4 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
- 5 Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
- 6 Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Sede di Rieti

- 1 Corso di Laurea in Ingegneria edile
- 2 Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

Sede di Frosinone – Didattica a distanza

- 1 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Consorzio Nettuno – Didattica a distanza

- 1 Corso di Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni
- 2 Corso di Laurea in Ingegneria elettrica
- 3 Corso di Laurea in Ingegneria elettronica
- 4 Corso di Laurea in Ingegneria informatica

Art. 3

Nella facoltà di Ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di laurea specialistica, i cui regolamenti sono riportati nell'appendice "B":

Sede di Roma

- 1 Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica

Sede di Latina

- 1 Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio